



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2011 (25.03)
(OR. en)**

7334/11

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0129 (COD)**

**CODEC 352
PECHE 67
PE 104**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 7 - 10 marzo 2011)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Crescenzo RIVELLINI (PPE, IT), ha presentato a nome della commissione per la pesca una relazione contenente 46 emendamenti (emendamenti 1-46) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo). Il gruppo politico PPE ha inoltre presentato sei emendamenti (emendamenti 47- 52).

II. DISCUSSIONE

Il relatore Crescenzo RIVELLINI (PPE, IT) ha aperto la discussione e:

- ha spiegato che la proposta della Commissione è volta ad attuare le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM");

- ha sottolineato che la proposta contribuisca ad una maggiore certezza del diritto e alla semplificazione poiché ha lo scopo di creare un unico strumento giuridico che possa in seguito essere modificato anziché adottare regolamenti annuali successivi;
- ha precisato il contenuto della proposta che comprende restrizioni di pesca, misure di controllo da parte degli Stati membri e della Commissione, ispezioni dello Stato di approdo, scambio di informazioni e relazioni nonché disposizioni finali tra cui, in particolare, gli atti delegati;
- ha sottolineato che il recepimento delle raccomandazioni della CGPM è obbligatorio per le parti contraenti dell'accordo, compresa l'Unione europea, ma che la procedura legislativa ordinaria potrebbe non essere adeguata alle misure discusse alla CGPM, tra gli Stati membri, in sede di gruppi di lavoro del Consiglio e quindi presentate al Parlamento europeo;
- ha concluso che un articolo sugli atti delegati costituisce pertanto una valida soluzione e una buona base di discussione per giungere ad un accordo con il Consiglio in seconda lettura, conformemente alle argomentazioni adottate nella relazione Bairbre de Brún (regolamento (UE) n. 438/2010, GU L 132 del 29.5.2010, pag. 3) e nella relazione Romeva (regolamento (UE) n. 640/2010, GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1)

Il Commissario Maria DAMANAKI:

- ha ringraziato il relatore, si è compiaciuta del sostegno alla sostanza della proposta ed ha esortato a garantire la biodiversità nel Mediterraneo;
- ha chiesto di recepire tempestivamente le raccomandazioni della CGPM al fine di renderle direttamente applicabili alle persone fisiche o giuridiche a livello dell'UE in un contesto di certezza del diritto; in questo senso sarebbe forse meglio delegare alla Commissione i poteri che consentono di trattare le nuove raccomandazioni della CGPM come modifiche di un atto legislativo di base;
- ha spiegato che la delega di poteri alla Commissione non dovrebbe essere limitata in quanto, con il coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo, si pregiudicherebbe il tempestivo recepimento delle raccomandazioni della CGPM ed invita pertanto a raggiungere un accordo tra le Istituzioni ai fini della credibilità dell'UE nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
- ha chiesto la rapida adozione del regolamento ed una riflessione globale su come recepire le misure introdotte dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca nel diritto dell'UE.

Intervenendo a nome del gruppo PPE, Alain CADEC (PPE, FR):

- ha ringraziato il relatore per la relazione, il lavoro e la condotta dei negoziati dal 2009;
- ha rilevato che la relazione è estremamente importante perché ha stabilito le zone di pesca nel Mediterraneo;
- ha accolto con favore le limitazioni di pesca imposte dalla relazione;
- ha sottolineato che la relazione che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2012 dovrebbe essere disponibile prima della seconda lettura del Parlamento europeo.

A nome del gruppo S&D, Kriton ARSENIS (S&D, GR):

- ha indicato che il Mar Mediterraneo rappresenta solo l'1% di tutti i mari ed oceani ma l'8-9% della biodiversità totale dei mari e degli oceani e il 60% dei posti di lavoro nel settore della pesca;
- ha ritenuto che la politica comune della pesca sia fallita a causa della mancata attuazione delle decisioni adottate e in quanto le decisioni non tengono adeguatamente conto dei dati scientifici nel servire alcuni interessi;
- si è rammaricato che il Consiglio non sia rappresentato ed ha indicato che deve essere applicato il trattato di Lisbona, comprese le disposizioni sugli atti delegati.

Parlando a nome dei Verts/ALE, Raül ROMEVA I RUEDA (Verts/ALE, ES):

- ha ritenuto che l'attuazione della politica comune della pesca abbia perpetuato un doppio standard nella gestione della pesca facendo una distinzione tra la situazione atlantica e quella mediterranea ed ha pertanto invitato ad allineare gli standard mediterranei su quelli atlantici;
- ha chiesto un nuovo programma operativo a tutti gli effetti per gestire lo sforzo di pesca nel Mediterraneo insieme a standard di conservazione analoghi a quelli del programma operativo applicato alle attività di pesca nell'Atlantico.

A nome del gruppo ECR, Ashley FOX (ECR, UK):

- ha ringraziato il Commissario DAMANAKI per la proposta della Commissione, che potrebbe essere considerata un modo per gestire e praticare meglio la pesca anche mettendo fine ai rigetti in mare ed ha pertanto chiesto la sua rapida attuazione;
- ha ricordato le raccomandazioni della CGPM e si è congratulato per quelle riguardanti gli attrezzi da pesca, soprattutto le dimensioni minime di maglia delle reti da utilizzare nel Mediterraneo e nel Mar Nero e il divieto di pesca con draghe trainate e reti da traino al di sotto della marcatura di mille metri;
- ha indicato che il gruppo ECR appoggia la relazione.

I seguenti deputati sono intervenuti a titolo personale.

Jarosław Leszek WALESA (PPE, PL) ha sottolineato che il Mar Mediterraneo è l'unico mare del mondo circondato da tre continenti, ciò implica contatti con culture e paesi terzi e pertanto la necessità, per le attività di pesca nel Mediterraneo, di beneficiare delle misure adeguate contenute nella relazione.

Guido MILANA (S&D, IT):

- ha ritenuto che la proposta all'esame sia più importante del regolamento del 2006 e rispecchi i limiti di tale regolamento ed ha ringraziato il relatore per la relazione;
- ha insistito sul disaccordo tra le Istituzioni quanto al ruolo della Commissione riguardo agli atti delegati rammaricandosi tuttavia che il Consiglio non sia rappresentato nel corso della discussione;
- ha convenuto con la delega alla Commissione del potere di adottare atti non legislativi di portata generale, pur sottolineando che gli accordi internazionali dovrebbero conservare un ruolo al Parlamento europeo.

Jim HIGGINS (PPE, IR):

- è d'accordo con il deputato Ashley Fox sulla questione dei rigetti in mare ed ha ringraziato il Commissario DAMANAKI;
- ha apprezzato l'esito della negoziazione riguardo alla questione dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero in termini di misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione e esecuzione all'interno di un pacchetto globale a fini di chiarezza e semplificazione.

Barbara MATERA (PPE, IT):

- è d'accordo con il relatore sulla necessità di semplificare le norme applicabili per quanto riguarda le attività di pesca adottando un regolamento che integri tutte le raccomandazioni della CGPM;
- ha convenuto con l'obiettivo e i principi della politica comune della pesca sottolineando tuttavia la necessità di un giusto equilibrio tra valori socioeconomici e tutela dell'ecosistema, soprattutto per quanto riguarda le comunità locali;
- ha sottolineato che le norme riguardanti gli attrezzi da pesca e intese a preservare la biodiversità hanno gravi ripercussioni sulle comunità di pesca ed ha pertanto indicato che l'Italia ha chiesto deroghe per quanto riguarda due specie;
- ha desiderato attirare l'attenzione dei rappresentanti degli Stati membri della CGPM sulla necessità di rendere le raccomandazioni della CGPM meno rigide alla luce dei bisogni di sopravvivenza delle comunità locali.

Maria do Céu PATRAO NEVES (PPE, PT):

- ha ringraziato il relatore per il suo lavoro;
- ha ricordato l'importanza delle buone condizioni ambientali del bacino del Mediterraneo e la necessità di tenere conto dello sviluppo sostenibile nel quadro della struttura della CGPM ;

- ha sottolineato che la lotta contro la pesca illegale è una delle maggiori sfide e comporta che l'applicazione delle misure di controllo, cooperazione, informazione e comunicazione sia monitorata su tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro della CGPM e non solo sulle navi degli Stati membri dell'UE al fine di giungere ad un equo trattamento di tutte le flotte pescherecce.

João FERREIRA (GUE/NGL, PT):

- ha indicato di non poter accettare il principale aspetto del regolamento: gli atti delegati poiché la delega alla Commissione del potere di adottare atti non legislativi interessa materie che si scontrano con la sovranità di uno Stato membro, in questo caso Cipro, per quanto riguarda la sua zona economica esclusiva;
- ha sottolineato che in questo caso particolare la sovranità è già messa in questione dal fatto che lo Stato terzo è un paese candidato all'adesione;
- ha indicato che il testo così com'è interferisce con il diritto di uno Stato membro di esplorare le risorse naturali disponibili nel terreno della sua zona economica esclusiva ed ha pertanto chiesto sostegno per limitare il campo di applicazione degli atti delegati;
- ha chiesto di votare separatamente sull'emendamento 41.

Il Commissario Maria DAMANAKI ha chiuso il dibattito:

- convenendo che è necessaria una buona attuazione del regolamento sul Mediterraneo;
- d'accordo con il deputato che ritiene che, nel Mediterraneo, il regolamento debba avere lo scopo di giungere ad una situazione analoga a quella degli altri bacini di mare in Europa;
- esprimendo l'opinione che l'uso degli atti delegati per attuare le decisioni adottate dagli organi internazionali cui partecipa l'UE non incide sulla sovranità degli Stati membri e intende soltanto facilitare il recepimento nel diritto europeo.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria dell'8 marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-11, 13-30, 33, 35-37, 40 e 42-52. Il Parlamento europeo ha inoltre adottato parzialmente l'emendamento 41. Gli emendamenti 31, 32 e 34 sono stati annullati.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

P7_TA-PROV(2011)0079

Zona coperta dall'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0477),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0204/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0023/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 354 del 28.12.2010, pag. 71.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 marzo 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) [Emendamento 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione europea*, e in particolare l'articolo 43, *paragrafo 2*, [Emendamento 2]

vista la proposta della Commissione,

■ [Emendamento 3]

*visto il parere del Comitato economico e sociale europeo*¹, [Emendamento 4]

*deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria*², [Emendamento 5]

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM"), in prosieguo denominato "accordo CGPM", è stato approvato con decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo³.
- (2) L'accordo CGPM garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo degli stock delle risorse acquatiche viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.
- (3) *L'Unione* europea, la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti della CGPM. [Emendamento 6]
- (4) Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché *l'Unione* è parte contraente della CGPM, le raccomandazioni di quest'ultima sono vincolanti per *l'Unione* e dovrebbero pertanto essere recepite nel diritto *dell'Unione* qualora il loro contenuto non sia già contemplato da disposizioni dello stesso. [Emendamento 7]
- (5) Nelle sessioni annuali del 2005, 2006, 2007 e 2008 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM che sono state temporaneamente recepite nel diritto *dell'Unione* mediante i

¹ GU C 354 del 28.12.2010, pag. 71.

² Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011.

³ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

regolamenti annuali sulle possibilità di pesca¹ o, nel caso delle raccomandazioni CGPM 2005/1 e 2005/2, dall'articolo 4, paragrafo 3 e dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo². **[Emendamento 8]**

- (6) Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento legale stabile per il loro recepimento nel diritto *dell'Unione*, è opportuno recepire le raccomandazioni in oggetto mediante un singolo atto legislativo, al quale possono essere aggiunte le future raccomandazioni mediante modifiche dello stesso. **[Emendamento 9]**
- (7) Le raccomandazioni della CGPM si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nell'allegato II della decisione 1998/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998³, e, pertanto, per motivi di chiarezza del diritto *dell'Unione* dovrebbero essere recepite in un regolamento distinto anziché mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo. **[Emendamento 10]**
- (8) Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 dovrebbero applicarsi non solo al Mare Mediterraneo ma all'intera zona CGPM. È quindi opportuno sopprimere tali disposizioni dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e includerle nel presente regolamento.
- (9) Le "Zone di restrizione della pesca" cui fanno riferimento le raccomandazioni della CGPM per le misure di gestione dello spazio sono equivalenti alle "Zone di pesca protette" nell'accezione del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (10) Nella sessione annuale del 23-27 marzo 2009 la CGPM ha adottato una raccomandazione sull'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone sulla base del parere scientifico del comitato scientifico consultivo (CSC), contenuto nella relazione della sua undicesima sessione (relazione FAO n. 890). È opportuno applicare la presente misura mediante un sistema di gestione dello sforzo.
- (11) La selettività di alcuni attrezzi di pesca non costituisce una soluzione ottimale per le attività di pesca miste del Mediterraneo e, oltre al controllo e alla limitazione dello sforzo di pesca, è fondamentale limitare lo sforzo di pesca nelle zone in cui si concentrano gli esemplari adulti di importanti stock allo scopo di ridurre i rischi di ostacolare la riproduzione e per consentire il loro sfruttamento sostenibile. È pertanto consigliabile limitare in primo luogo lo sforzo di pesca ai livelli precedenti nella zona presa in esame dal comitato scientifico consultivo e non consentire alcun aumento di tale livello.
- (12) Il parere su cui si basano le misure di gestione dovrebbe fondarsi sull'uso scientifico dei pertinenti dati sulla capacità e attività della flotta, sullo stato biologico delle risorse sfruttate e sulla situazione socioeconomica delle attività di pesca; i dati in parola dovrebbero essere raccolti e trasmessi in tempo per consentire agli organi ausiliari della CGPM di redigere i loro pareri.
- (13) Nella sessione annuale del 2008 la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona CGPM. Se da un lato il regolamento *(CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,*

¹ Regolamento 43/2009, articoli 28-31, regolamento 40/2008, articoli 29-31, regolamento 41/2007, articoli 26-27, regolamento 51/2006, allegato III.

² GU L 39 dell'8.2.2007, pag. 6.

³ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

*scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata*¹ comprende in termini generali il contenuto della raccomandazione in parola e *si applica dal* 1° gennaio 2010, vi sono dall'altro alcuni aspetti quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto che è opportuno indicare nel presente regolamento allo scopo di applicare la misura alle caratteristiche specifiche della zona CGPM. **[Emendamento 11]**

(14) *Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione, che dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni del presente regolamento in materia di atti delegati e non dovrebbero applicarsi alle disposizioni del presente regolamento sulle misure relative allo Stato di approdo e sulle procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo, dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*². **[Emendamento 47]**

(15) *La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda il recepimento, nel diritto dell'Unione, di quelle future modifiche delle misure CGPM per la conservazione, il controllo o l'esecuzione già trasposte nel diritto dell'Unione, che sono oggetto di alcuni elementi non essenziali esplicitamente delimitati dal presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione europea e i suoi Stati membri, a norma delle disposizioni della Commissione generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti,* **[Emendamento 13]**

(1) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte *dell'Unione* delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione e esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("la CGPM"). **[Emendamento 14]**

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura effettuate da navi *dell'UE* e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM. **[Emendamento 15]**

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006.

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

² *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

2. In deroga al paragrafo 1 le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato di bandiera e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹ e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "zona coperta dall'accordo CGPM": il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, di cui all'allegato II della decisione 98/416/CE del Consiglio;
- b) "sforzo di pesca": il prodotto della capacità di un peschereccio, espresso sia in kW che in GT, e i giorni in mare;
- c) "giorni in mare": ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo di tale giorno in cui la nave è presente nella zona.

TITOLO II MISURE TECNICHE

CAPO I ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA

Sezione I Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca nel Golfo del Leone

Articolo 4 Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca

È istituita una zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 42°40'N, 4°20' E,
- 42°40'N, 5°00' E,

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- 43°00'N, 4°20' E,
- 43°00'N, 5°00' E.

Articolo 5 Sforzo di pesca

Lo sforzo di pesca per gli stock demersali da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità e reti da fondo nelle attività di pesca nella zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 4, non deve essere superiore al livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.

Articolo 6 Attività di pesca comprovate

Non oltre *venti giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*, gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un'attività comprovata di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell'allegato I. L'elenco in parola deve riportare il nome della nave, il numero di registro della flotta *dell'UE*¹, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all'articolo 4. **[Emendamento 16]**

Articolo 7 Navi autorizzate

1. Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 gli Stati membri di bandiera rilasciano un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali².
2. Le navi che non presentano un'attività comprovata di pesca nella zona di cui all'articolo 4 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.
3. Non oltre *venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento* gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente: **[Emendamento 17]**
 - a) al periodo massimo giornaliero di attività di pesca consentito per nave;
 - b) al numero massimo di giorni per settimana che una nave può trascorrere in mare e essere assente dal porto, e
 - c) ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.

¹ Quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

² GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

Articolo 8
Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all'articolo 4 sia protetta dall'impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.

Articolo 9
Informazioni

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all'articolo 4.

Sezione II
Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca al fine di
proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

Articolo 10
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca

La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:

- a) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
- 39° 27.72' N, 18° 10.74' E,
 - 39° 27.80' N, 18° 26.68' E,
 - 39° 11.16' N, 18° 32.58' E,
 - 39° 11.16' N, 18° 04.28' E;
- b) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
- 31° 30.00' N, 33° 10.00' E,
 - 31° 30.00' N, 34° 00.00' E,
 - 32° 00.00' N, 34° 00.00' E,
 - 32° 00.00' N, 33° 10.00' E;
- c) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Montagna sottomarina di Eratostene", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
- 33° 00.00' N, 32° 00.00' E,

- 33° 00.00' N, 33° 00.00' E,
- 34° 00.00' N, 33° 00.00' E,
- 34° 00.00' N, 32° 00.00' E.

Articolo 11
Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono ***che le proprie autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui all'articolo 10*** , in particolare dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat. **[Emendamento 18]**

CAPO II
ISTITUZIONE DI UN FERMO STAGIONALE PER LA PESCA DELLA LAMPUGA
CONDOTTA CON L'USO DI DISPOSITIVI DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)

Articolo 12
Fermo stagionale

1. La pesca della lampuga (*Coryphaena hippurus*) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. In questo caso gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
4. La domanda di cui al paragrafo 2 deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;
 - b) il nome della nave e il numero di registro della flotta ***dell'UE***. **[Emendamento 19]**
5. La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e ne informa gli Stati membri per iscritto.
6. La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le decisioni adottate in virtù del paragrafo 5. Entro il 1° novembre di ciascun anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell'anno precedente come indicato al paragrafo 2.

Articolo 13 Permesso di pesca speciale

Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 e sono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta *dell'UE*. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un permesso di pesca speciale. **[Emendamento 20]**

Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 14 Raccolta dei dati

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio¹, gli Stati membri mettono a punto un adeguato sistema di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca e il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato I.

La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.

CAPO III ATTREZZI DA PESCA

[Emendamenti 21, 22, 23, 24 e 25]

Articolo 15 Dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero

1. La dimensione minima delle maglie usate per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero è pari a 40 mm; non possono essere utilizzati o tenuti a bordo pannelli di reti aventi maglie di apertura inferiore a 40 mm.
2. Entro il 31 gennaio 2012 le reti di cui al paragrafo 1 devono essere sostituite da reti a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente giustificata dell'armatore, da reti con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco.

¹ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

3. Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro il 1° ottobre **2011**, e successivamente ogni sei mesi, l'elenco delle navi e la loro percentuale sull'insieme della flotta nazionale di sfogliare equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm. **[Emendamento 26]**

4. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 al segretario esecutivo della CGPM.

Articolo 16

Pesca con draghe trainate e reti da traino

È proibito l'uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1000 metri di profondità.

TITOLO III MISURE DI CONTROLLO

CAPO I REGISTRO DELLE NAVI

Articolo 17

Registro delle navi autorizzate

1. Anteriormente al 1° dicembre **di ogni anno, ciascuno** Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona CGPM tramite il rilascio di una **autorizzazione** di pesca. **[Emendamento 27]**

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

- a) il numero di registro della flotta **dell'UE** e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria¹; **[Emendamento 28]**
- b) il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;
- c) gli attrezzi da pesca utilizzati.

3. La Commissione trasmette l'elenco aggiornato al segretariato esecutivo della CGPM anteriormente al 1° gennaio **di ogni anno**, affinché queste navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona coperta dall'accordo CGPM ("registro CGPM"). **[Emendamento 29]**

¹ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

4. Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al punto 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo della CGPM e la stessa procedura si applica almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui le navi iniziano le attività di pesca nella zona CGPM.

5. Ai pescherecci *dell'UE* di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all'interno della zona CGPM. **[Emendamento 30]**

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

- a) solo le navi battenti la loro bandiera che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo *un'autorizzazione* di pesca da essi rilasciato siano autorizzate, alle condizioni indicate *nella stessa*, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM; **[Emendamento 31]**
- b) *nessuna autorizzazione* di pesca venga *concessa* alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nella zona CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN; **[Emendamento 32]**
- c) nella misura del possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall'accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;
- d) nella misura del possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;
- e) le loro navi siano conformi all'insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.

8. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall'accordo CGPM.

CAPO II MISURE RELATIVE ALLO STATO DI APPRODO

Articolo 18 Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle navi di paesi terzi.

Articolo 19
Notifica preliminare

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 ■ la notifica preliminare deve pervenire almeno 72 ore prima dell'orario di arrivo previsto in porto. [Emendamento 33]

Articolo 20
Ispezioni in porto

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono a ispezione nei loro porti designati almeno il 15% delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggette a ispezione.

Articolo 21
Procedura di ispezione

Oltre alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 22
Rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare il porto

1. Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona CGPM, e le rifiutano l'accesso ai servizi portuali, quali tra l'altro i servizi di rifornimento carburante e di approvvigionamento, tranne nei casi di forza maggiore o pericolo di cui all'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e limitatamente ai servizi necessari per porre rimedio a tali situazioni, se:

- a) la nave non *sia conforme alle disposizioni del presente regolamento*; o [Emendamento 35]
- b) la nave è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure
- c) la nave non dispone di un'autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona CGPM.

2. Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare il porto di cui agli articoli 4, paragrafo 2 e 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3. Uno Stato membro che abbia rifiutato l'utilizzo dei propri porti in conformità dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il segretario esecutivo della CGPM.

4. Ove i motivi del rifiuto di cui paragrafi 1 e 2 non siano più applicabili, lo Stato membro annulla il rifiuto e informa tutti i destinatari della notifica emessa a norma del paragrafo 3.

TITOLO IV COOPERAZIONE, INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 23 Cooperazione e informazione

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretario esecutivo della CGPM, in particolare:

- a) chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;
- b) chiedendo e offrendo cooperazione per promuovere un'efficace attuazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica, fra gli stessi e il segretariato CGPM, di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III, tenendo in debito conto i requisiti in materia di riservatezza.

3. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell'attuazione delle misure previste *dal capo II del titolo III*. **[Emendamento 36]**

4. Ai fini del presente regolamento gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che viene trasmesso sollecitamente per via elettronica alla Commissione, al segretario esecutivo della CGPM e alle parti contraenti della CGPM.

Articolo 24 Trasmissione delle matrici statistiche

1. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 1° maggio di ogni anno, i dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato III.

■ [Emendamento 37]

2. La prima trasmissione dei dati relativi ai compiti 1,3 e 1,5 deve avvenire entro il 1° febbraio 2011.

3. Per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati della CGPM o qualsiasi altro standard adeguato per la trasmissione di dati e il protocollo definito dal segretariato della CGPM e disponibile sul seguente sito internet: <http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164>.

4. Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Atti di esecuzione [Emendamento 48]

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento la Commissione può adottare atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione – che lasciano impregiudicato l'articolo 28 del presente regolamento e non si applicano alle disposizioni del presente regolamento sulle misure relative allo Stato di approdo di cui al titolo III, capo II, e sulle procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II – sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2. [Emendamento 49]

Articolo 26

Procedura di comitato [Emendamento 50]

1. La Commissione è assistita *dal* comitato ■ per il settore della pesca e dell'acquacoltura *istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011². [Emendamento 51]*

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si *applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Emendamento 52]*

■ [Emendamento 40]

Articolo 27

Delega di potere

Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del regime che diventano obbligatorie per l'Unione, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 28 e alle condizioni di cui agli articoli 29 e 30, le disposizioni del presente regolamento concernenti:

- *le zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca nel Golfo del Leone di cui agli articoli da 4 a 9,*
- *le zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al titolo II, capo I, sezione II, articoli 10 e 11,*
- *l'istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), di cui al titolo II, capo I, sezione II, articoli 12, 13 e 14,*
- *la trasmissione di informazioni al segretario esecutivo della CGPM di cui all'articolo 15, paragrafo 4,*

¹ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- *il registro delle navi autorizzate di cui all'articolo 17,*
- *la cooperazione, l'informazione e la rendicontazione di cui agli articoli 23 e 24,*
- *la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM (GSA) di cui all'allegato I,*
- *la matrice statistica CGPM di cui all'allegato III.*

[Emendamento 41]

*Articolo 28
Esercizio della delega*

1. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a partire dal ...*. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 29.*
2. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*
3. *Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 29 e 30.*

[Emendamento 42]

*Articolo 29
Revoca della delega*

1. *La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*
2. *L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.*
3. *La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

[Emendamento 43]

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 30
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, questo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

[Emendamento 44]

Articolo 31
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

- a) all'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;
- b) *all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

- a) **una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o**
- b) **a richiesta debitamente motivata dell'armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).**

I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione del presente paragrafo, in base alla quale e in base alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti."

[Emendamento 45]

- c) l'articolo 24 è soppresso;
- d) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.

■ [Emendamento 46]

Articolo 32
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente


ALLEGATO I

A) Tabella delle sottozone geografiche CGPM (GSA)

SOTTOZONA FAO	DIVISIONI STATISTICHE FAO	GSA
OCCIDENTALE	1.1 BALEARI	1 Mare di Alboran meridionale
		2 Isola di Alboran
		3 Mare di Alboran meridionale
		4 Algeria
		5 Isole Baleari
		6 Spagna settentrionale
		11.1 Sardegna (occidentale)
	1.2 GOLFO DEL LEONE	7 Golfo del Leone
	1.3 SARDEGNA	8 Corsica
		9 Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale
		10 Mare Tirreno meridionale
		11.2 Sardegna (orientale)
12 Tunisia settentrionale		
CENTRALE	2.1 ADRIATICO	17 Adriatico settentrionale
		18 Adriatico meridionale (parte)
	2.2 IONIO	13 Golfo di Hammamet
		14 Golfo di Gabes
		15 Isola di Malta
		16 Sicilia meridionale
		18 Adriatico meridionale (parte)
		19 Mare Ionio occidentale
		20 Mare Ionio orientale
		21 Mare Ionio meridionale
ORIENTALE	3.1 EGEO	22 Mar Egeo
		23 Isola di Creta

		24	Levante settentrionale
	3.2 LEVANTE	25	Isola di Cipro
		26	Levante meridionale
		27	Levante
MAR NERO	4.1 MARMARA	28	Mar di Marmara
	4.2 MAR NERO	29	Mar Nero
	4.3 MAR D'AZOV	30	Mar d'Azov

B) Mappa delle sottozone geografiche CGPM (GSA) (CGPM, 2009)



— Divisione statistica della FAO (in rosso) — Sottozone geografiche della CGPM (in nero)

01 - Mare di Alboran settentrionale	07 - Golfo del Leone	13 - Golfo di Hammamet	19 - Mare Ionio occidentale	25 - Isola di Cipro
02 - Isola di Alboran	08 - Corsica	14 - Golfo di Gabes	20 - Mare Ionio orientale	26 - Levante meridionale
03 - Mare di Alboran meridionale	09 - Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale	15 - Isola di Malta	21 - Mare Ionio meridionale	27 - Levante
04 - Algeria	10 - Mare Tirreno centrale e meridionale	16 - Sicilia meridionale	22 - Mar Egeo	28 - Mar di Marmara
05 - Isole Baleari	11.1 - Sardegna (occidentale) 11.2 - Sardegna (orientale)	17 - Adriatico settentrionale	23 - Isola di Creta	29 - Mar Nero
06 - Spagna settentrionale	12 - Tunisia settentrionale	18 - Adriatico meridionale	24 - Levante settentrionale	30 - Mar d'Azov

C) Coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM (GSA) (CGPM, 2009)

GSA	LIMITI	GSA	LIMITI	GSA	LIMITI	GSA	LIMITI	LIMITI
1	Linea costiera 36° N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 36° N 1° 30' O 36° N 1° 30' O 36° 30' N 1° 30' O 36° 30' N 1° O 37° N 0° 30' E 38° N 0° 30' E 38° N 8° 35' E Confine Algeria - Tunisia Confine Marocco - Algeria	4	Linea costiera 36° N 2° 13' O 36° N 1° 30' O 36° 30' N 1° 30' O 36° 30' N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30' E 38° N 0° 30' E 38° N 8° 35' E Confine Algeria - Tunisia Confine Marocco - Algeria	7	Linea costiera 42° 26' N 3° 09' E 41° 20' N 8° E Confine Francia - Italia	10	Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale) 41° 18' N 13° E 41° 18' N 11° E 38° N 11° E 38° N 12° 30' E	
2	36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O	5	38° N 0° 30' E 39° 30' N 0° 30' E 39° 30' N 1° 30' O 40° N 1° 30' E 40° N 2° E 40° 30' N 2° E 40° 30' N 6° E 38° N 6° E	8	43° 15' N 7° 38' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 20' N 8° E 41° 18' N 8° E	11	41° 47' N 6° E 41° 18' N 6° E 41° 18' N 11° E 38° 30' N 11° E 38° 30' N 8° 30' E 38° N 8° 30' E 38° N 6° E	
3	Linea costiera 36° N 5° 36' O 35° 49' N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O	6	Linea costiera 37° 36' N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30' E 39° 30' N 0° 30' E 39° 30' N 1° 30' O 40° N 1° 30' E	9	Linea costiera Confine Francia - Italia 43° 15' N 7° 38' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 18' N 13° E	12	Linea costiera Confine Algeria - Tunisia 38° N 8° 30' E 38° 30' N 8° 30' E 38° 30' N 11° E 38° N 11° E 37° N 12° E	

	36° N 1° 30' O 36° N 1° 13' O Confine Marocco - Algeria		40° N 2° E 40° 30' N 2° E 40° 30' N 6° E 41° 47' N 6° E 42° 26' N 3° 09' E					37° N 11° 04' E	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

GSA	LIMITI	GSA	LIMITI	GSA	LIMITI
13	Linea costiera 37° N 11° 04' E 37° N 12° E 35° N 13° 30' E 35° N 11° E	19	Linea costiera (compresa la Sicilia orientale) 40° 04' N 18° 29' E 37° N 15° 18' E 35° N 15° 18' E 35° N 19° 10' E 39° 58' N 19° 10' E	25	35° 47' N 32° E 34° N 32° E 34° N 35° E 35° 47' N 35° E
14	Linea costiera 35° N 11° E 35° N 15° 18' E Confine Tunisia - Libia	20	Linea costiera Confine Albania - Grecia 39° 58' N 19° 10' E 35° N 19° 10' E 35° N 23° E 36° 30' N 23° E	26	Linea costiera Confine Libia - Egitto 34° N 25° 09' E 34° N 34° 13' E Confine Egitto - Striscia di Gaza
15	36° 30' N 13° 30' E 35° N 13° 30' E 35° N 15° 18' E 36° 30' N 15° 18' E	21	Linea costiera Confine Tunisia - Libia 35° N 15° 18' E 35° N 23° E 34° N 23° E 34° N 25° 09' E Confine Libia - Egitto	27	Linea costiera Confine Egitto - Striscia di Gaza 34° N 34° 13' E 34° N 35° E 35° 47' N 35° E Confine Turchia - Siria
16	Linea costiera 38° N 12° 30' E 38° N 11° E 37° N 12° E 35° N 13° 30' E 36° 30' N 13° 30' E 36° 30' N 15° 18' E	22	Linea costiera 36° 30' N 23° E 36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 29° E 36° 43' N 29° E	28	

	37° N 15° 18' E					
17	Linea costiera 41° 55' N 15° 08' E Confine Croazia - Montenegro	23	36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 23° E	29		
18	Coste (entrambi i lati) 41° 55' N 15° 08' E 40° 04' N 18° 29' E Confine Croazia - Montenegro Confine Albania - Grecia	24	Linea costiera 36° 43' N 29° E 34° N 29° E 34° N 32° E 35° 47' N 32° E 35° 47' N 35° E Confine Turchia - Siria	30		

ALLEGATO II

Procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo

1) Identificazione della nave

Gli ispettori del porto:

- a) verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;
- b) se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;
- c) si accertano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione (nonché il numero di identificazione della nave dell'organizzazione marittima internazionale (IMO), se disponibile) e l'indicativo internazionale di chiamata siano corretti;
- d) nella misura del possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;
- e) annotano il porto di immatricolazione, il nome e l'indirizzo dell'armatore (nonché dell'operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall'armatore), dell'agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l'identificativo unico della società e dell'armatore registrato; e
- f) annotano nome(i) e indirizzo(i) del o degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.

2) Autorizzazione(i)

Gli ispettori del porto verificano che la(e) autorizzazione(i) a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità della(e) autorizzazione(i) nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.

3) Altra documentazione

Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell'equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte ad ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni ed accertare che lo stivaggio sia effettuato in conformità dei piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali

rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4) Attrezzi da pesca

- a) Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalla(e) autorizzazione(i). Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche (dimensioni di maglia ed eventuali dispositivi, lunghezza delle reti e dimensioni degli ami) siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.
- b) Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.

5) Pesce e prodotti della pesca

- a) Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati in conformità delle condizioni previste dalla o dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).
- b) Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l'integrità delle stive.
- c) Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.
- d) Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.

6) Controllo delle attività di pesca INN

Si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

7) Rendicontazione

Al termine dell'ispezione l'ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.

8) Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo

I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni.

1. Dati relativi all'ispezione

- autorità di ispezione (nome dell'autorità di ispezione o dell'organismo da questa designato);
- nome dell'ispettore;
- data e ora dell'ispezione;
- porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta ad ispezione); e
- data (data di compilazione del rapporto).

2. Identificazione della nave

- nome della nave;
- tipo di nave;
- tipo di attrezzo;
- numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero;
- indicativo internazionale di chiamata;
- numero MMS I (Maritime Mobile Service Identity number – identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile;
- Stato di bandiera (Stato in cui la nave è immatricolata);
- nome(i) e Stato(i) di bandiera precedente(i), se del caso;
- porto di origine (porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti;
- armatore della nave (nome, indirizzo e coordinate di contatto dell'armatore della nave);
- beneficiario effettivo della nave, se diverso dall'armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto);
- operatore responsabile dell'utilizzo della nave, se diverso dall'armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto);
- agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto)
- nome e indirizzo del o degli eventuali armatori precedenti;
- nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca;
- ruolo dell'equipaggio.

3. Autorizzazione di pesca (licenze/permessi)

- autorizzazione(i) della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca;
- Stato(i) che rilascia(no) l'autorizzazione/le autorizzazioni;

- condizioni dell'autorizzazione/delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata;
 - organizzazione regionale competente di gestione della pesca;
 - zone, campo di applicazione e durata dell'autorizzazione/delle autorizzazioni;
 - dati relativi all'assegnazione autorizzata — contingente, sforzo di pesca o altro;
 - specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati; e
 - registri e documenti di trasbordo (se del caso).
4. Informazioni relative alla bordata di pesca
- data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata;
 - zone visitate (entrata e uscita da diverse zone);
 - attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato);
 - ultimo porto visitato; e
 - data e ora in cui si è conclusa la bordata di pesca considerata;
 - prossimo porto di scalo previsto, se del caso.
5. Risultati dell'ispezione delle catture
- inizio e conclusione dell'operazione di scarico (ore e data);
 - specie ittiche;
 - tipo di prodotto;
 - peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo);
 - fattore di conversione applicabile;
 - peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione);
 - equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in "peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione"); e
 - destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti ad ispezione;
 - quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso.
6. Risultati dell'ispezione degli attrezzi
- dati relativi ai tipi di attrezzi.
7. Conclusioni
- conclusioni dell'ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.

ALLEGATO III

A) Segmentazione della flotta CGPM/CSC

Gruppi	< 6 metri	6-12 metri	12-24 metri	Superiori a 24 metri
1. Piccoli pescherecci polivalenti senza motore		A		
2. Piccoli pescherecci polivalenti a motore	B	C		
3. Pescherecci da traino		D	E	F
4. Pescherecci con reti a circuizione		G		H
5. Pescherecci con palangari			I	
6. Pescherecci da traino pelagici			J	
7. Tonniere con reti a circuizione				K
8. Draghe		L		
9. Navi polivalenti				M

Descrizione dei segmenti

- A Piccoli pescherecci polivalenti senza motore – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).
- B Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri - Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 6 metri.
- C Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri – Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.
- D Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
- E Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
- F Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
- G Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.
- H Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, ad eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniere in qualsiasi periodo dell'anno.
- I Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando palangari.
- J Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.

- K Tonniere con reti a circuizione – Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell'anno.
- L Draghe di lunghezza superiore a 6 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50% dello sforzo di pesca utilizzando una draga.
- M Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri - Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpate le informazioni relative a un "riquadro lasciato in bianco" con quelle del "riquadro blu" vicino più appropriato.

B) Tabella per la misurazione dello sforzo¹ di pesca

Attrezzo	Numero e dimensioni	Capacità	Attività	Sforzo nominale ²
Draghe (per la pesca dei molluschi)	Apertura, larghezza dell'apertura	GT	Tempo di pesca	Superficie di fondale dragata ³
Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)	Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico) GT e/o TSL Potenza del motore Dimensione delle maglie Dimensioni della rete (apertura) Velocità	GT	Tempo di pesca	GT * giorni GT * ore KW * giorni
Reti a circuizione	Lunghezza e altezza della rete GT Illuminazione Numero di piccoli pescherecci	GT Lunghezza e altezza della rete	Tempo di ricerca Cala	GT * cale di pesca ¹⁶ Durata della cale * numero di cale
Reti	Tipo di rete (ad es., tramagli, reti da imbrocco, ecc.) Lunghezza delle reti (regolamentare) GT	Lunghezza e altezza delle reti	Tempo di pesca	Lunghezza della rete * giorni Superficie * giorni

¹ Si riferisce allo sforzo nominale.

² Dovrebbe riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l'intensità di pesca (sforzo • km²) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca.

³ Le misure dello sforzo che non corrispondono a un'attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).

	Superficie netta Dimensione delle maglie			
Palangari	Numero di ami GT Numero di palangari Caratteristiche degli ami Esche	Numero di ami Numero di palangari	Tempo di pesca	Numero di ami * ore Numero di ami * giorni Numero di palangari * giorni/ore
Trappole	GT	Numero di trappole	Tempo di pesca	Numero di trappole * giorni
Pescherecci con reti a circuizione /FAD	Numero di FAD		Numero di uscite in mare	Numero di FAD * Numero di uscite in mare

C) Compito 1 della CGPM – Unità operative



GFCM Task 1:

GSA or other (specify): _____

Fleet Segment	No. of vessels	Fishing Gear Classes															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	20	25	98	99	
A Polyvalent small-scale vessels without engine	≤ 12																
B Polyvalent small-scale vessels with engine	< 6																
C Polyvalent small-scale vessels with engine	6 - 12																
D Trawlers	≤ 12																
E Trawlers	12 - 24																
F Trawlers	> 24																
G Purse Seiners	6 - 12																
H Purse Seiners	> 12																
I Long liners	> 12																
J Pelagic Trawlers	> 6																
K Tuna Seiners	> 12																
L Dredgers	> 6																
M Polyvalent vessels	> 12																

Task 1.1	Task 1.3	Task 1.2	Task 1.4	Task 1.5
Fleet and area variables	Economic components variables	Main resource and activity components variables per OU	Effort variables	Provisional biological parameters
Vessel number Capacity	Gross Tonnage Horse Power Employment Salary Share % Landing weight Landing value Vessel value of total fleet Fishing days/year per vessel Fishing hours/day per vessel Cost of fishing/day per vessel Yearly fixed costs per vessel	Operational Unit code Activity Fishing gear Target species Main associated species Fishing period Vessels No. Areas	Catch / Landing Effort measure CPUE / LPUE Discard Bycatch	Length range of captured species Length Average Sex Maturity Biological reference points